

BERTUZZI
LANO'
BONI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA



IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE BORTONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: INTERCENTER

IC.2015. 0014074
del 30/11/2015

Mitt.: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E

All' Agenzia Intercent-ER



c.a. Direttrice
Dott.ssa Boni Alessandra
e p.c. Dott.ssa Bertuzzi Patrizia

intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it

Trasmissione via PEC

Oggetto: Invio contratto firmato digitalmente R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco S.r.l.

Con la Presente si invia il Contratto firmato digitalmente il 27.10.2015, tra il Commissario delegato per il terremoto e il R.T.I. Cericola S.r.l. - Intereco S.r.l. in merito all'aggiudicazione del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nel 2012. CIG 62673393C1.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Bortone
(documento firmato digitalmente)

RIF_SB

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065
fax 051.527.6991

Email: djambsegr@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla

L. n. 122/2012

Codice Fiscale n. 91352270374

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI

“CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO, DERIVANTI DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MAGGIO 2012 – CIG 62673393C1”

TRA

STEFANO BONACCINI, nato a Modena, il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012, domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro, 52 – cap. 40127 Bologna (di seguito “Struttura Commissariale”)

E

Cericola S.r.l., sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di CHIETI al n. 02203680695, P. IVA 02203680695, domiciliata ai fini del presente atto in Mozzagrogna (Ch), via Principale n. 2, Luciani Antonella in persona di amministratore unico e legale rappresentante, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Intereco Servizi S.r.l., sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Luigi Einaudi snc, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ROMA al n. 04185561000, P. IVA 04185561000, domiciliata ai fini del presente atto in Mozzagrogna (Ch), via Principale n. 2, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Dottor Sergio Sideri in Lanciano (CH), Via Fabio Filzi 20 in data 6 ottobre 2015, repertorio n. 34969 (di seguito nominata, per brevità, anche “*Fornitore*”)

PREMESSO

- che il Commissario Delegato nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto delegando a tal fin con ordinanze n. 38 del 13 maggio 2014 e n. 41 del 16 maggio 2014 l'agenzia Regionale Intercent-ER, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012

- con procedura ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 19 maggio 2015;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
 - che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
 - che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - che con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza e in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
 - che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
 - che il Fornitore risulta avere presentato domanda di iscrizione nella "White-List" ex art. 5bis, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012; verifica effettuata anche ai sensi dell'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012;
 - che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), che certifica la regolarità del Fornitore, in corso di validità (per Cericola S.r.l. prot. INAIL_341912 emesso in data 29 giugno 2015 e per InterEco Servizi S.r.l. prot. INAIL_315195 emesso in data 03 luglio 2015);
 - che l'Affidatario dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:
 - a) Il Capitolato tecnico e i suoi allegati;
 - b) l'offerta tecnica;
 - c) l'offerta economica;
 - d) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
 - e) il patto di integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione del servizio oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché dall'Offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012.
 2. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Commissario Delegato a fornire i servizi oggetto del presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, il tutto nei limiti dell'importo contrattuale pari a Euro 899.000,00 IVA esclusa.
 3. In particolare il Fornitore si obbliga a:
-

- Redazione dei piani di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto, per la rimozione di materiale contenente amianto, compilando anche il modello per la comunicazione dell'inizio dei lavori e inviandolo all'AUSL di competenza ;
 - Attività di messa in sicurezza, bonifica, rimozione dei materiali contenenti cemento amianto;
 - Trasporto e conferimento al sito di smaltimento finale;
 - Compilazione e consegna del registro conferimenti "Allegato A" e degli appositi formulari identificativi dei rifiuti previsti per legge.
4. Fermo restando quanto sopra, il Commissario Delegato potrà altresì nel corso dell'esecuzione apportare variazioni secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
 5. Le attività di cui al Contratto non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, e nel rispetto della normativa vigente il Commissario Delegato può affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.

Articolo 4 – Durata

1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2015.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
3. Qualora il Commissario Delegato esprima, motivando, un giudizio di inidoneità, il contratto potrà essere risolto.
4. Se, per qualsiasi motivo cessasse l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del Contratto.
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno ad esclusivo
-

carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Commissario Delegato assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. preliminare, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità del contratto.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Commissario Delegato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Commissario Delegato e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire Commissario Delegato di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Commissario Delegato.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
11. Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare le norme in materia di antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, impegnandosi a rispettare gli adempimenti ivi connessi.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) Eseguire le prestazioni con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e suoi allegati e nella propria offerta tecnica ed economica;
 - b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto anche intervenute successivamente alla stipulazione dello stesso;
 - c) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione del servizio e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
-

- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Commissario Delegato di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f) accettare e uniformarsi alle disposizioni e agli obblighi contenuti nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. 966/2014, parte integrante del presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi indicati, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti anche in caso di variazioni della consistenza e dei luoghi.
 3. Il Fornitore nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, comprese le eventuali norme regolamentari di emanazione locali.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica se migliorativa e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs.n.81/2008 s.m.i..

Articolo 9 – Corrispettivi e fatturazione

1. Il corrispettivo contrattuale pari ad a Euro 899.000,00 IVA esclusa, si riferisce ad un contratto a corpo, così come indicato nell'art. 1 del Capitolato tecnico.
 2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Commissario Delegato.
 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
 5. Il pagamento del corrispettivo da parte del Commissario Delegato sarà subordinato alla dimostrazione da parte del Fornitore della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale in particolare:
 - a) all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva DURC dell'Impresa;
 - b) al mantenimento nel tempo del certificato o della domanda di iscrizione all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) in relazione alle verifiche antimafia disciplinate dall'art. 5-bis del D.L. 74/2012.
 6. Il pagamento sarà effettuato in tre tranches sulla base dell'effettivo svolgimento del servizio:
 - a. La prima tranche, corrispondente al 20% dell'importo definito a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidata a seguito della stipula del contratto e a seguito di regolare fattura da emettere a richiesta della stazione appaltante.
 - b. La seconda tranche, corrispondente al 50% dell'importo definito a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidata in seguito all'acquisizione da parte del Commissario Delegato dei documenti di cui ai punti h) e i) dell'art. 4 del Capitolato tecnico riferito a tutti i cantieri appartenenti alla Categoria A;
 - c. La terza tranche, corrispondente al 30% dell'importo definito a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidata in seguito all'acquisizione da parte del Commissario Delegato dei documenti di cui ai punti h) e i) dell'art. 4 del Capitolato tecnico riferito a tutti i cantieri appartenenti alla Categoria B.
 7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, dovrà essere in formato elettronico e contenere il riferimento al presente contratto, al CIG, essere intestata alla Struttura Commissariale e trasmessa all'UFE competente, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti.
 8. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte del Commissario Delegato.
 9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
-

10. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000129921, intestato al Fornitore Cericola S.r.l. , presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Filiale Fossacesia (CH), e con le seguenti coordinate bancarie IBAN : IT82Y053877768000000129921.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o lettera via PEC, da parte della Struttura Commissariale.

Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi per tutta la durata del servizio oggetto del contratto.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Contratto.
 2. Il conto corrente di cui al comma 10 dell'art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Commissario Delegato le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
 4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Commissario Delegato e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Struttura stessa. Il Commissario Delegato verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.. E' facoltà della Struttura Commissariale richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
-

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Commissario Delegato, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Commissario Delegato richiedere copia del Contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 – Penali

1. Durante la vigenza del contratto il Commissario Delegato ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, al fine di assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato tecnico, non imputabili al Commissario Delegato ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la medesima Struttura Commissariale, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e dell'art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, relativo al mese in cui l'episodio che ha generato l'applicazione della penale si è verificato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

Le penalità minime che il Commissario Delegato si riserva di applicare sono le seguenti:

per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini offerti per la chiusura dei lavori per i cantieri appartenenti alle categorie A e B dal Fornitore nella propria Offerta tecnica, sarà tenuto a corrispondere:

- € 300,00 al giorno dal 1° al 5° giorno di ritardo;
- € 250,00 al giorno dal 6° giorno di ritardo in poi.

4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Commissario Delegato si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Commissario Delegato, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno essere richiesti mediante nota di credito o avvalendosi dell'importo versato quale deposito cauzionale.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci percento) dell'ammontare netto contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Commissario Delegato ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Commissario Delegato a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il Commissario Delegato si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 5 (cinque) penali, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo risarcimento per maggiori danni.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore del Commissario Delegato rilasciata in data 15 ottobre 2015 dall'Agenzia Olimpia Agency S.p.a. Viale Carmelo bene 313, 00139 Roma per Elite Insurance Company L.t.d. con n. 182655-1/DE di importo pari ad Euro 1.123.665,00= (unmilioneventitremilaseicentosessantacinque/00).
 2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
-

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Commissario Delegato, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dal Commissario Delegato, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dal Commissario Delegato.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Commissario Delegato.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo il Commissario Delegato ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Commissario Delegato ha facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 – Risoluzione

1. Oltre alle cause generali di risoluzione dei contratti e a quanto previsto dal presente Contratto, il Commissario Delegato potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o via PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Contratto e nei suoi Allegati.
 2. In ogni caso il Commissario Delegato può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
 - g) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - h) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - i) nei casi previsti dagli articolo: "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa", "Riservatezza", "Subappalto", "Trasparenza".
 3. Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 4. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r. o via PEC dal Commissario Delegato per porre fine all'inadempimento, il medesimo ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 5. La risoluzione del Contratto obbliga in ogni caso il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria al fine di assicurare la continuità del servizio residuo.
 6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto il Commissario Delegato ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte in percentuale proporzionale all'importo di quanto non realizzato.
 7. Qualora non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a./r. o via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Commissario Delegato al risarcimento del maggior danno.
-

Articolo 17 - Recesso

1. Il Commissario Delegato ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Commissario Delegato.
4. In caso di recesso da parte del Commissario Delegato, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 18 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m..

Articolo 19- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Commissario Delegato e/o di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
-

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche del Commissario Delegato e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne il Commissario Delegato, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare al Commissario Delegato ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Commissario Delegato contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 – Subappalto

3. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto, se non espressamente indicato dallo stesso in sede di gara.

Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Commissario Delegato, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Commissario Delegato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 22 - Responsabile Tecnico del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Piero de Vitis il Responsabile Tecnico del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Commissario Delegato.
2. I dati di contatto del Responsabile Tecnico del servizio sono: numero telefonico 335-5982537, indirizzo e-mail devitis@cericolabonifiche.it.

Articolo 23 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere tra il Fornitore e il Commissario Delegato, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Articolo 24 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Commissario Delegato, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 26 - Clausole anticorruzione

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. L'Affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.. Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso.

Articolo 28 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire al Commissario Delegato di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Commissario Delegato.

Articolo 29 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso da parte del Commissario Delegato non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 30 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori quando operano presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento della Regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 421/2014 ed esteso altresì alla Struttura Commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014 (pubblicato dal sito internet della Regione Emilia Romagna) e dichiara di averne preso conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Struttura Commissariale la facoltà di risolvere il contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 come da certificato allegato.

La sottoscritta Luciani Antonella nata a Mozzagrogna (CH) il 26 ottobre 1967, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 9 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 10 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 12 (Trasparenza), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Responsabile Tecnico del Servizio), Articolo 23 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 26 (Clausole anticorruzione), Articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Clausola finale), Articolo 30 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario).

IL FORNITORE
